

Rg 4426/15
Sent n 583/17

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli, Sezione persona e famiglia, riunita in camera di Consiglio nelle
persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Casoria
Dott. Adele Viciglione
Dott. Annamaria D'Andrea
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

Sentenza

nel proc. n. 4426/2015
sull'appello proposto da nato in Noakhali (Bangladesh) il ~~2042~~
rappresentato e difeso dall' Gerardina Turco CF: TRC GRD
7163Z 112X e con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno alla via OM. Ripa 2,

appellante

avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa nel procedimento n. 3728/2014 RGAC in data
3-8-2015, avente ad oggetto: la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale;

nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t e della Commissione territoriale
di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale, elett.te domiciliati presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli, via Armando Diaz 11.

appellati

nonché nei confronti del PG, quale interventore ex lege

Conclusioni delle parti:

per il PG: il rigetto dell'appello;

per l'appellante: il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, della
protezione sussidiaria, della protezione umanitaria;

Svolgimento del processo.

Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, il predetto ha impugnato innanzi al
Tribunale di Napoli la decisione in data 16-12-2013, con la quale la Commissione Territoriale di
Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la sua richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nonché di quella umanitaria e
del diritto di asilo, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge di tale riconoscimento, in quanto
le circostanze, da lui esposte in modo generico ed impreciso, non erano credibili ed, in ogni caso,
non idonee a giustificare un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1 della convenzione di Ginevra
sul diritto dei rifugiati del 1951, né un rischio di danno grave ex art. 14 di 251/2007- per la
mancanza di rappresentazione di una situazione di violenza generalizzata, estesa a tutto il territorio
del Bangladesh- e nemmeno a concretare i gravi motivi di carattere umanitario .

Il primo Giudice ha dichiarato la contumacia dell'amministrazione convenuta e ritenuta la causa
matura per la decisione, ha rigettava tutte le richieste del ricorrente.

A giustificazione della sua decisione il primo giudice ha rilevato che l'istante aveva dichiarato
innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Caserta che, essendosi iscritto all'età di 24 anni al partito di opposizione Jamata Islami e che, a

AV

causa del suo impegno politico, era stato perseguitato e costretto ad abbandonare il suo paese, che in conseguenza delle violenze subite, presentava cicatrici alla testa ed alle gambe.

Tuttavia, lo stesso Giudice ha ritenuto che il [redacted] non avesse avuto un ruolo determinante nel detto partito, egli stesso definendosi solo un militante, che organizzava manifestazioni, per cui non sussistevano elementi sufficienti per ritenere ch'egli avesse riportato le ferite durante uno scontro con la polizia ed, inoltre, appariva poco verosimile che avesse conseguito il passaporto, pur essendo ricercato dalla stessa.

Nemmeno sussisteva, secondo il Giudicante il pericolo di danno grave alla persona dell'istante, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, in quanto dalle informazioni più recenti risultava che il clima politico del Bangladesh, dopo le elezioni del 5-1-2014, si stava normalizzando e gli scontri armati erano diminuiti.

Infine, il primo Giudice non ha ritenuto sussistere nemmeno le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente provato alcunché in merito.

Avverso l'ordinanza ha proposto appello il [redacted] lamentando che il Giudice, incorrendo in una violazione di legge, ha rigettato la domanda di protezione internazionale, da lui avanzata senza valutare le prove esibite e pur non avendo assunto informazioni sul paese di origine del richiedente, né dato la possibilità allo stesso di rendere dichiarazioni per l'assenza dell'interprete e di dimostrare, attraverso una CTU medica la compatibilità delle ferite da lui presentate con quanto da lui rappresentato.

In tal modo, mentre l'istante ha assolto all'onere probatorio, su di lui gravante, nei limiti previsti dalla legge, esponendo la sua storia in maniera coerente ed attendibile, sia alla luce dei documenti e delle cicatrici esibite, sia con riferimento alla situazione politica attuale del Bangladesh, il Giudice non ha esercitato il suo poter-dovere di cooperare per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'appellante, inoltre, ha rilevato un'ulteriore violazione di legge anche per non aver il primo Giudice ritenuto fondata la domanda di protezione sussidiaria e/o umanitaria, nonostante i rapporti delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani riferiscano sul clima di intolleranza da parte del governo del Bangladesh, presieduto dal primo ministro Sheikh Hasina, nei confronti dei partiti di opposizione, il BNP e lo Jamaat-e-Islami, i cui esponenti sono gravemente ostacolati nel manifestare il proprio dissenso, nonché sulla vigenza della pena di morte, l'uso degli arresti nei confronti degli oppositori, che si trasformano in veri e propri sequestri di persona, per periodi indefiniti, sull'uso della tortura nelle carceri fino a quando gli arrestati non confessano i crimini loro contestati.

Infine, il primo Giudice, secondo l'appellante, non ha valutato la condizione di estrema insicurezza politica del paese, che determina la compromissione di tutti i diritti civili, né ha verificato la condizione di coloro che, come l'istante, aderiscono al partito Jamata Islami.

Pertanto, il [redacted] ha insistito per la concessione dello status di rifugiato ed, in subordine, quanto meno, per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, attesa la condizione politico-sociale difficile del Bangladesh.

All'udienza del 9-9-2016 il PG la Corte si è riservata di decidere, decorsi i termini di cui all'art. 190 cpp(g. 60).

Motivi della decisione.

Va premesso che la normativa, relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è contenuta nell'art. 2 ed in quelli seguenti del DL 19-11-2007 n. 251, nonché nell'art. 2 comma 1 lett. d ed e del dl 28-1-2008 n. 25, attuativo della Direttiva 2005/85/CEE, che individua quali destinatari di essa gli stranieri, non appartenenti a paesi dell'Unione Europea.

Quanto allo status di rifugiato, si precisa in detto decreto 2007/251 ch'esso può essere concesso al cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del paese, di cui abbia la cittadinanza e non possa avvalersi della protezione di tale paese oppure, se apolide, che si trovi fuori del territorio, nel quale egli aveva precedentemente la dimora abituale per

AV

A

le stesse ragioni e non possa o a causa del timore, non voglia farvi ritorno, tranne ch'egli non sia incorso nelle cause di esclusione, di cui all'art. 10.

In base agli art. 7 e 8 del predetto decreto gli atti di persecuzione devono integrare gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e possono assumere la forma a) di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, b) di provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, c) di sanzioni penali sproporzionate, d) di azioni penali o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione, di cui all'art. 10 co. 2; f) di atti specificamente diretti contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione sono individuati con riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità o all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, linguistica, comuni origini geografiche o politiche.

L'art. 2 co. 1 lett. g e h del citato DL, inoltre, prevede il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, non dotato dei requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel paese di origine, costui correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non possa, a causa di tale rischio o non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

L'art. 14 dello stesso decreto individua la condizione di grave danno, indispensabile per essere ammessi al beneficio di tale status, nella condanna a morte o nell'esecuzione di pena di morte, nella tortura o in altra forma di trattamenti inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine, nella minaccia di un danno grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale.

La Corte dissente dal convincimento espresso dal tribunale, sull'insussistenza, nella fattispecie, di valide ragioni per il riconoscimento all'appellante dello status di rifugiato.

Invero, il richiedente ha soddisfatto l'onere probatorio impostogli dall'art. 3b del dls. N. 251/2007, in virtù del quale il richiedente è tenuto a presentare, insieme con la domanda di protezione tutta la documentazione necessaria a supporto della stessa, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, ha reso dichiarazioni plausibili, attendibili e non in contraddizione con le informazioni generali acquisite sul paese di origine, ha presentato la domanda di protezione tempestivamente.

Il predetto, infatti, ha riferito innanzi alla Commissione di essere vissuto a Bogadia, di aver terminato gli studi presso la scuola coranica, di aver militato dall'età di anni 24 nel partito di opposizione, Jamata Islami e di essere stato perseguitato a causa del suo impegno politico, riportando, a causa delle violenze subite, ferite alla testa ed alle gambe, di cui conservava ancora le cicatrici, di essere stato costretto a fuggire dal suo paese.

Ha precisato che il partito Jamata Islami, cui egli aveva aderito, in virtù di una coalizione con il partito BNP aveva governato il Bangladesh fino al 2008, anno in cui il partito Awami League aveva vinto le elezioni, scatenando persecuzioni nei confronti degli esponenti dei partiti di opposizione.

Corredava il racconto del suo vissuto con documenti (passaporto e certificato rilasciato dal Segretario generale del partito), attestanti la nazionalità dichiarata ed il suo ruolo attivo nel partito di opposizione Jamata Islami, chiedeva, infine, di essere sentito dal Giudice con l'ausilio di un interprete e di poter provare a mezzo di CTU medica la compatibilità delle cicatrici, da lui riportate sulle gambe ed in testa, con le violenze subite ad opera della Polizia.

Va a questo punto evidenziato che le dichiarazioni dello stesso in ordine ai motivi di persecuzione politica della sua fuga dal paese di origine, oltre ad essere compatibili con la documentazione esibita e con le cicatrici, da lui presentate, sulla cui origine non ha esitato a chiedere una verifica a mezzo di CTU, sono attendibili se esaminate in rapporto alla attuale situazione socio-politica del Bangladesh, quale risulta dai siti del Ministero degli Esteri e dal rapporto di Amnesty International relativo agli anni 2015-2016, caratterizzata da scontri violenti tra le forze di Polizia, sostenitori del Governo e rappresentanti dei partiti di opposizione, da rivolte ed incendi, che hanno determinato morti e ferimenti anche di civili. Emerge altresì da dette fonti che questi ultimi sono impossibilitati

pv

a svolgere le loro normali attività ed a recarsi al lavoro, risentendone in misura esponenziale l'economia del paese, che esistono gravi violazioni dei diritti umani, atteso che viene inflitta la pena di morte agli oppositori del regime, nonché da parte di un tribunale militare speciale, operante dal 2010, ai condannati per i crimini di guerra, commessi durante la guerra d'indipendenza dal Pakistan nel 1971.

È notorio infine che in Bangladesh una sezione speciale anticrimine della Polizia, denominata Rapid Action Battalion è solita arrestare e trattenere in carcere a tempo indeterminato persone accusate di presunti reati contro il Governo, sottoponendoli a torture, al fine di indurli a confessare anche crimini non commessi.

Pertanto non vi è dubbio che se il rientrasse nel suo paese di origine, a causa della instabilità politica e della condizione di estrema insicurezza sociale dello stesso, nonché della totale carenza di tutela dei diritti umani, potrebbe correre serio pericolo di essere perseguitato per le sue idee politiche, di essere leso nei suoi diritti fondamentali e di subire una morte violenta.

Dunque va riconosciuta all'appellante lo status di rifugiato.
In considerazione del comportamento processuale non oppositivo dell'ente appellato e dell'ammissione del al gratuito patrocinio, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di appello.


PQM

La Corte di Appello di Napoli, Sezione Persona e famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) accoglie l'appello e per l'effetto concede a , nato in Noakhali (Bangladesh) il giorno lo status di rifugiato;
- 2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello;
- 3) dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel frontespizio dell'impugnata ordinanza, emessa il 3-8-2015 dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, ove il ricorrente viene indicato come " , invece che con le generalità" ;
- 4) conferma nel resto l'appellata sentenza.

Così deciso in Napoli il giorno 11-1-2017.

Il Consigliere est.
dott. Adele Viciglione



Il Presidente
dott. Antonio Casoria



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE PERSONE E FAMIGLIA

Depositato in Cancelleria

oggi 8 - FEB 2017

Il Cancelliere

Il Direttore Amministrativo
dott. ssa Gabriella

